

XXXIV.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni » (n. 8) — Parlano nella discussione generale i senatori Ruspoli, Pagano-Guarnaschelli, relatore, Astengo ed il ministro del tesoro — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione — Chiusura della discussione generale — All'art. 1 parlano i senatori Ruspoli, Del Zio, Pagano-Guarnaschelli, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'art. 1 con l'aggiunta proposta dal senatore Ruspoli — All'art. 2 parlano i senatori Paternostro, Pagano-Guarnaschelli, relatore, ed il ministro del tesoro — È sospesa la votazione dell'art. 2 — Approvazione dell'art. 3 — All'articolo 4 parlano i senatori Del Zio, Pagano-Guarnaschelli, relatore, Saredo e Ruspoli — È sospesa la votazione dell'art. 4 — Approvazione degli articoli 5 e 6, ultimo del progetto — Rinvio all'Ufficio centrale degli articoli rimasti sospesi e degli emendamenti proposti.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 50.

Sono presenti i ministri del tesoro, di grazia, giustizia e dei culti, della guerra, di agricoltura, industria e commercio, degli affari esteri, e delle poste e telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni » (N. 8).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla insequestrabilità ed alla cedibilità degli stipendi, paghe e pensioni ».

Domando al signor ministro del tesoro se intende che la discussione si apra sul testo del-

Ministero, oppure su quello modificato dall'Ufficio centrale.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 8-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Ruspoli.

RUSPOLI. Io mi dichiaro favorevole a questo disegno di legge con tanta chiarezza, con tanta dottrina svolto nella relazione. Questo progetto di legge ha un triplice scopo altamente morale. In primo luogo questo progetto sottrae gli impiegati delle pubbliche amministrazioni alle audaci esigenze della usura, di cui oggi sono disgraziate vittime.

Sono giornalieri gli esempi che noi abbiamo nelle pubbliche amministrazioni di impiegati che pagano un interesse superiore al 100 per cento.

In secondo luogo questo progetto di legge lascia l'adito all'impiegato di procurarsi dei prestiti a modeste condizioni, presso società cooperative.

In terzo luogo assicura alla famiglia dell'impiegato una quota sufficiente alla sua esistenza sopra gli assegni che gode.

Ora questi scopi basta enunciarli perchè riportino il plauso del Senato. Però, secondo me, vi è una lacuna in questo progetto di legge. È giusto che gl'impiegati vengano protetti contro l'usura, che si stabiliscano delle prescrizioni in loro difesa e che tali prescrizioni si rendano note a coloro che prestano volontariamente; ma che gli impiegati possano essere sottratti a pagare ciò che è dovere di ogni cittadino, questo io non lo trovo nè giusto nè morale.

Ora in questo progetto di legge gl'impiegati potrebbero sfuggire al pagamento dei tributi che debbono alle pubbliche amministrazioni. Sembra agli onorevoli ministri proponenti, sembra all'Ufficio centrale che sia giusto e morale il creare un privilegio di questa natura, e cioè che, mentre ogni cittadino ha tutte le sue sostanze esposte alle pretese del fisco, i soli impiegati possano sfuggire a questa esigenza? Ma se vi è qualcuno a cui incomba il dovere di soddisfare i tributi e al Governo e alle amministrazioni, se vi è una classe la quale deve sentire più altamente il dovere di pagare onestamente ed esattamente i tributi alle pubbliche amministrazioni, o signori, è appunto la classe degli impiegati che traggono la loro esistenza, i loro assegni precisamente dai tributi pagati egualmente da tutti i cittadini.

Ora il Governo si è poco preoccupato di ciò nel presentare la legge; e si capisce, fino a un certo punto, perchè il Governo non avendo da prendere che la ricchezza mobile, questa la ritiene sullo stipendio e non resta esposto a nessuna perdita. Ma le amministrazioni locali, che hanno tante tasse svariate, - ognuna delle quali corrisponde ad un servizio immediato, - (perchè ogni tassa municipale o provinciale ha immediatamente, giornalmente il suo corrispettivo nei servizi che l'amministrazione locale

rende ai cittadini tutti) ora queste amministrazioni locali si troverebbero - se la legge restasse in questo modo - completamente disarmate per farsi pagare dagli impiegati.

Le amministrazioni locali hanno, fra le altre, la tassa di famiglia, quella sul valore locativo, e molte tasse di lusso, che l'impiegato può facilmente non pagare, se vuole eludere la legge, sottraendo ogni suo avere alla vigilanza dell'esattore. E che ciò avvenga, ben lo sanno i ministri che ne sono stati informati dai sindaci.

È questo il punto sul quale io credo avrò consenziente l'Ufficio centrale e il Governo, perchè non si tratta di altro se non che di non disarmare le amministrazioni locali davanti al contribuente restio al pagamento, e di non istituire, direi quasi, una classe coll'odioso privilegio di poter vivere nella comunità cogli altri contribuenti, e godere degli stessi benefizi senza contribuirvi.

Io credo che se si dicesse nella legge che sono insequestrabili gli stipendi, eccetto che per i doveri verso lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni, si potrebbe ovviare agli inconvenienti ai quali ho accennato.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Signori senatori.

Porgo innanzi tutto vivi ringraziamenti al senatore Ruspoli per le lodi che ha creduto rivolgere all'Ufficio centrale ed alla relazione, che ne espose il pensiero.

Lo ringrazio in secondo luogo per il valido appoggio, che egli offre colla sua autorevole parola a questa legge. Dico anzi due volte autorevole, perchè egli, oltre all'essere un illustre senatore, è a capo di una importante amministrazione così lodevolmente diretta, quale è quella del municipio di Roma; quindi parmi, che egli, oltre all'esprimere l'opinione sua personale, manifesti altresì le impressioni intorno alla legge della cittadina rappresentanza, della quale è capo.

L'onor. Ruspoli però, dopo aver dato un largo contingente di ausilio all'Ufficio centrale, ferma l'attenzione del Senato sopra un punto determinato, che sebbene riguardi soltanto una modalità della legge, ove fosse mutata, verrebbe a turbarne l'armonia; un punto, che del resto, ove

l'onorevole Ruspoli avrà letto intera la relazione, non gli sarà sfuggito che ebbe già a fermare l'attenzione dell'Ufficio centrale, il quale nella sua relazione esaminò appunto, tra le altre modalità, se convenisse o meno di estendere il privilegio dell'Amministrazione oltre il limite ammesso sinora dalle leggi.

L'Ufficio centrale credette in verità bastevoli non molte parole, per il proprio compito; stimò sufficiente il far ricordo della prima proposta di legge del 1862, in occasione della quale (che poi fu legge nel 1864) si sollevò lo stesso dubbio.

E credette bastevoli poche parole, perchè il detto dubbio formò allora obbietto di vivissime discussioni in Senato, ed il modo onde fu sciolto non solo passò in legge perchè accolto senza esitazioni dalla Camera, ma d'allora in poi in tutte le ulteriori occasioni, nelle quali si ritornò a discuterè sul principio dell'insequestrabilità, non cadde mai più in discussione.

Il quesito di allora fu quello stesso d'oggi.

All'Amministrazione dello Stato (giacchè la legge di allora riguardava i soli impiegati governativi) deve concedersi un diritto di ritenzione o di compensazione nel limite del quinto per qualunque credito, ovvero in modo ristretto per le sole conseguenze di quelle responsabilità, che l'impiegato potesse incontrare nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni?

Allora il dibattito fu, come è noto, vivissimo, e le condizioni apparenti secondo gli usi parlamentari e la esperienza ordinaria eran tali da far presagire piuttosto l'esito favorevole della tesi più largá a pro dello Stato, perchè il relatore, onor. Jacquemoud, ed il regio commissario per il Governo, erano d'accordo, nel sostenere, che per qualunque maniera di crediti convenisse fare all'Amministrazione quel trattamento speciale. Ma invece la opposizione tenace dell'onor. De Revel ebbe e ragionevolmente ad incontrare le simpatie del Senato, che accogliendo il di lui emendamento, limitò il diritto dello Stato, in quel modo che sta nelle leggi, e che mai più cadde in contestazione.

Queste furono presso a poco le sole osservazioni della relazione dell'Ufficio centrale, il quale stimò di aggiungere soltanto, che quando una legge ha, come questa, una diuturna osservanza, perchè dura da quasi mezzo secolo, non è opportuno nè provvido il mutarla, giac-

chè come c'insegnarono i santi padri della sapienza romana, il mutare e rimutare le leggi, è sempre dannoso, quando non vi è una necessità od una evidente utilità.

L'Ufficio centrale però avrebbe potuto dire ben altro. E se oggi avesse previsto la opposizione dell'onor. Ruspoli, si sarebbe preparato con apposito studio a rispondere.

Ma, benchè impreparato, giovandomi di vecchie reminiscenze dell'inesauribile sapienza latina, io ricordo che sin d'allora era in rapporto allo Stato ritenuto il principio intorno alla compensazione...

RUSPOLI. Non ho parlato di questo...

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Mi lasci dire.

Sì, si tratterebbe del diritto ad una specie di compensazione, che in materia fiscale non era permessa, giusta un rescritto (parmi) dell'Imperatore Antonino, che quando eravi un determinato rapporto giuridico colla *eadem statio*, ossia per una speciale materia e con una particolare amministrazione per evitare che per la diversità degli uffici venissero turbati i rapporti dello Stato.

È questo un principio, del quale ha fatto anche tesoro la giurisprudenza moderna, la quale ritiene, che sebbene secondo i principi del diritto costituzionale, lo Stato sia unico ed indivisibile, pure esso è personificato nei vari rami di amministrazione, ciascuno dei quali ha i suoi rapporti giuridici e i suoi privilegi, da non potersi estendere e confondere con altri rapporti e per affari di natura diversa.

Ma, a parte dell'autorità storica, è altresì razionale il principio adottato fin dal 1862, che creò una speciale posizione giuridica allo Stato derogando al divieto della insequestrabilità, unicamente pei crediti risultanti da responsabilità contratte in ragione ed a causa delle funzioni e non oltre.

Bisogna tener distinti e non confondere i rapporti giuridici.

Altro è che l'impiegato, violando il proprio dovere nell'esercizio di sue funzioni divenga debitore, ond'è giusto, che immediatamente e prontamente risponda del fatto suo verso l'Amministrazione, altro è il rapporto che può stabilirsi tra il cittadino, che per mera accidentalità è impiegato, e lo Stato, o la Provincia, o il Comune.

Se a coteste Amministrazioni per altri cre-

diti, venisse fatto un trattamento speciale, ne verrebbe fuori un vero privilegio. Ma esso se può far piacere all'onor. Ruspoli, che si è ricordato in questa occasione soprattutto di essere un provvido amministratore di un importante Comune, il che ben si comprende nello interesse speciale di una pubblica Amministrazione, come tentò di fare nel 1862 il R. Commissario nell'interesse dello Stato, non si comprende facilmente del pari dal punto di vista legislativo.

È vero che in Francia e in Rumania vi sono (e fu detto nella relazione) due leggi particolari, che confondendo rapporti e fini diversi han creato ed esteso privilegi per lo Stato, ma non sono esempi da seguire.

In Francia, infatti, in una delle leggi citate, esorbitando dai rapporti tra Stato ed impiegato, giustamente limitati secondo le leggi nostre ed anche latine, si fa una eccezione per una materia al tutto estranea, come le spese funebri, di malattia ed altre, privilegiate sì, ma su ben altra materia, ed in Rumania lo stesso favore è accordato per altri crediti pur essi sotto altro aspetto privilegiati, come per pigioni, canoni e simili.

Or tutto ciò qual nesso presenta colla veste e la qualità d'impiegato?

Come trasportare sullo stipendio, mentre si dichiara insequestrabile, una ragion di credito, che impegna soltanto il cittadino?

I principî del diritto civile certamente resistono. Il cittadino risponde senza dubbio su tutti i suoi beni e dovrebbe egualmente rispondere sul suo stipendio se questo fosse in commercio, ma tolto questo al diritto comune, non può sottostare ad un vero privilegio per le amministrazioni soltanto.

Si è detto che l'impiegato con mezzi artificiosi si sottrae talvolta alle vie esecutive. L'onor. Ruspoli ha additato, secondo la sua esperienza, casi speciali di chi pone la casa sotto il nome delle moglie e sottrae il suo peculio con altri modi scorretti alle azioni dei creditori, specialmente per le tasse. Sarà ciò un fatto immorale; e chi potrà negare allora all'Amministrazione di sottoporre secondo le circostanze l'impiegato a pene disciplinari? Tutto questo può rientrare nella sorveglianza, che compete all'autorità amministrativa, ma non renderà mai lecito di usare contro un impiegato un procedimento, che riguarda il cit-

tadino, confondendo e turbando i principî della ragion civile.

Si sostiene, che si pretende un privilegio quando si caldeggia la tesi contraria ed è veramente così, posto che non è per qualsiasi credito, ma per quelli delle amministrazioni soltanto, che si vuol fare una eccezione al divieto de' sequestri. E si aggiunga, che è un privilegio contrario ai principî, perchè i privilegi sono ammessi, secondo il diritto civile, tenuto conto della causa del debito, in sè e per sè considerato, ma qui invece il privilegio sarebbe di carattere personale, perchè astraendo dal titolo, si pretende; che sia ammessa una esecuzione per altri vietata, in vista della persona che ha il credito e della persona obbligata, vale a dire in quanto ha un impiego.

In sostanza, si può ammirare il movente lo devole dell'onor. Ruspoli, che da buon amministratore ha le sue preoccupazioni e vuol trovare un rimedio, ma non lo si può seguire in una via che, a parer mio, e la parola non può dirsi poco parlamentare, è una vera aberrazione dal diritto benchè si tratti di un *jus singulare*, ossia un errore, in quanto non si tien conto dei giusti principî. Come tesi antiggiuridica pertanto, non credo in nome dell'Ufficio centrale, che si possa accettare un emendamento nel detto senso, e quale pare che s'intenda proporre dall'on. Ruspoli.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. L'on. senatore Ruspoli lamenta che attualmente gl'impiegati possano sottrarsi al pagamento dei contributi che devono allo Stato ed ai comuni.

Come vede il Senato, egli quindi lamenta un fatto già esistente. Nella legge che ci sta dinanzi non vi è niente che possa creare l'inconveniente lamentato; è questo un difetto che già esiste nella nostra legislatura.

Constatato questo io non posso che rimettere alle dotte argomentazioni esposte dall'egregio relatore dell'Ufficio centrale, circa all'aspetto giuridico della disposizione di legge che il collega Ruspoli desidera, allo scopo di impedire l'inconveniente che ora si lamenta.

Ad ogni modo siccome il collega Ruspoli non ha formulata una precisa proposta, se crederà di formularla, la prenderò in esame insieme al

mio collega della grazia e giustizia e all'Ufficio centrale.

Certo è che la sua proposta, non dirò che è una cosa estranea, ma è una cosa aggiuntiva alla legge che discutiamo, poichè la legge attuale nel suo intento ha uno scopo affatto diverso.

RUSPOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSPOLI. L'onorevole ministro ha perfettamente ragione, io non lamento quello che può accadere, ma quello che accade. Certamente non sarebbe ragionevole lasciar sussistere un inconveniente, motivato da precedente legge, e non portarvi rimedio con le nuove leggi che noi stiamo facendo. Ora a me sembra che all'animo dell'onor. ministro la cosa non sia del tutto indifferente, perchè egli m'invitava ad intendermi con lui e coi suoi colleghi per presentare un emendamento in proposito.

Quanto all'egregio relatore dell'Ufficio centrale, io non credo di aver dato motivo alla prima parte del suo discorso, che, secondo me, non ha relazione alcuna con quanto io domandava.

Ho letto la relazione dell'Ufficio centrale e non ho trovato, a dire il vero, niente, neppure una idea, che si riferisse a quello che io desiderava di veder scritto nella legge; e diffatti il discorso dell'onor. relatore si è diffuso nel senso di non estendere a favore delle Amministrazioni locali il diritto alla ritenuta del quinto, non solo come è stato sempre fatto da noi per debiti derivanti dall'esercizio delle funzioni, ma in modo più largo per qualunque altro debito verso le Amministrazioni stesse da parte degli impiegati.

Ma io non ho mai domandato che si facesero ritenute sopra l'assegno degli impiegati, e sono assai meravigliato nel sentirmi quasi accusare di sostenere privilegi, quando io non faccio che invocare la pura e semplice uguaglianza fra tutti i cittadini.

Io ho creduto così, od almeno è stato un grande errore del mio intelletto di divenire difensore di privilegi, quando intendevo invece di protestare contro un privilegio.

Io ho domandato l'uguaglianza, ho domandato che l'impiegato paghi come qualunque altro cittadino, e niente più.

Che cosa è l'assegno degli impiegati se non

il frutto del loro lavoro? E a questo assegno voi accordate il privilegio di sottrarsi all'esattore delle imposte. Ma al libero professionista ed all'operaio non è forse il frutto del loro lavoro che va a sequestrare l'esattore delle imposte? Perchè quando siamo davanti allo stipendio degli impiegati, per quanto sia anche questo il frutto di un lavoro onesto e lodevolissimo, voi statuite che l'esattore debba essere impotente a poter far pagare ciò che è dovuto dall'impiegato per i contributi o governativi o locali?

Io sarei d'avviso di mettere nella stessa condizione tanto gli impiegati quanto gli altri cittadini. Non si tratta di un privilegio.

Nessuna ritenuta sul pagamento degli impiegati; ma quando viene l'esattore e vede che c'è un debitore verso lo Stato o un debitore verso le amministrazioni pubbliche, allora questo esattore deve avere il diritto di prendere il denaro del contribuente dove lo trova, così come ha il diritto di sequestrare quello del libero professionista, dell'operaio e del proprietario.

Non posso certo lottare colla dottrina giuridica dell'egregio relatore (me ne guarderei), ma il sentirmi dire che io ho proposto la sanzione di un nuovo privilegio, è cosa stupefacente ed è impossibile che anche colla dottrina e coll'arte oratoria dei dotti giureconsulti miei contraddittori, possa dimostrarsi che io ciò abbia fatto; crede invece che quanti mi hanno sentito a parlare, converranno che io non ho domandato altro che l'eguaglianza avanti la legge di tutti i contribuenti.

Ora l'emendamento è semplice; si deve eccettuare dalla insequestrabilità ciò che è dovuto dall'impiegato per debiti di imposte all'esattore; a me questo emendamento pare semplice e credo che, con un po' di buona volontà, potrebbe essere accettato dall'Ufficio centrale e dai Ministri.

Vi è una città del Regno, che è stata capitale prima di Roma, che fu da molti impiegati abbandonata senza che pagassero i loro tributi.

Ora gli onorevoli ministri del tesoro e delle finanze sanno quante e quali siano le domande degli esattori per quote inesigibili.

Ebbene, sapete, o signori, da chi sono dovute quelle somme che si debbono poi depennare come inesigibili? Sono dovute da persone che vivono nel lusso e per imposte sul lusso.

Ma vi pare che sia morale questo, che si debba, cioè, vedere un cittadino che deve sentire i doveri dei contribuenti verso lo Stato più scrupolosamente di qualunque altro, che tranquillamente, senza preoccupazione alcuna sfugge a quei doveri ai quali devono gli altri cittadini assolutamente piegarsi? Ecco la mia preoccupazione; non è una preoccupazione fiscale, onorevole relatore, è una preoccupazione di giustizia.

Io vorrei che queste tasse locali si togliessero se fosse possibile; ma dal momento che ci sono, è giusto che le paghino tutti i cittadini.

Ora, gli stessi ministri hanno avuto spesso reclami in questo senso, coi nomi dei debitori e colle somme da essi dovute; e che cosa è avvenuto? Che lo stesso ministro si è trovato disarmato per richiamare all'osservanza dei suoi doveri l'impiegato cui si rivolgeva.

Io spero che la mia proposta, la quale apporta un rimedio ad un grave inconveniente e che esiste da molti anni, sarà accettata e dai Ministri e dall'Ufficio centrale.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Riprendo la parola e chiarisco, che forse per avere annunziato il concetto dell'Ufficio centrale, in una forma breviloqua, e per aver parlato di ritenzione e di privilegio, le fatte osservazioni non son piaciute all'onor. Ruspoli.

Anzitutto, come è stato giustamente avvertito dall'onor. Ministro del Tesoro, non trattasi di una escogitazione nuova, alla quale vuol legarsi per tenacità di propositi l'Ufficio centrale. Invece la opposizione surta oggi è quella stessa, già quaranta anni or sono, respinta, e la nostra tesi ha il suggello del tempo e della osservanza. Nessuno durante tutto codesto periodo, ebbe a notare gl'inconvenienti ora soltanto posti in rilievo.

Spiace la parola privilegio, ma traducendo in altra forma il pensiero dell'onor. preopinante, cosa s'intenderebbe ottenere? Si vuole ottenere, che la tassa per esempio di focatico o di famiglia, per vetture o domestici e somiglianti, che un cittadino deve al Comune, dal momento in cui è desso un impiegato sia costretto a pagarle su quello stipendio, che sfugge all'azione di altri creditori.

Non si vuol conseguire ciò in via di ritenzione o di prelievo e compensazione, e sia, ma si vuole ottenere ad ogni modo agendo con mano libera in via esecutiva.

Ma chi non vede che ciò va direttamente a colpire la legge in un punto vitale?

Chi non vede che l'economia della legge se ne va, perchè se ne va il principio della insequestrabilità, che d'altra mano dicesi che si vuol mantenere ed estendere?

E se il principio è colpito, a favore di chi lo è? Forse di qualunque creditore? No certamente, poichè nè al padron di casa per il fitto, nè al fornitore di generi anche alimentari si vuol consentire, ma si vuole accordare soltanto alle amministrazioni.

E come non si definirà questo, allora un vero privilegio e per soprassello tutto personale?

Spiacerà la parola, ma la sostanza in ogni caso rimane.

Si dica piuttosto e liberamente, se il divieto dei sequestri non sembra accettabile, ed allora si ritorni al diritto comune, lasciando a' creditori la via aperta senza distinzioni o per natura di obblighi o per qualità di persone. Ma se l'onor. Ruspoli loda il pensiero direttivo della legge ed accetta il divieto, siccome ha dichiarato in principio, lo tenga fermo per tutti. Accettare le basi della proposta e sconfessarle in un caso soltanto è una vera contraddizione.

L'Ufficio centrale quindi non può accogliere la proposta, e respingerà l'emendamento per conto suo, ove sia presentato, poichè accogliendosi, la legge stessa sarebbe virtualmente e nei suoi pratici effetti respinta.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Veramente io trovo che il senatore Ruspoli ha ragione.

Se fosse presente il ministro dell'interno che deve tutelare gl'introiti dei comuni, gli darebbe anch'esso ragione, perchè con questa legge si rovinano in gran parte i comuni, poichè non ci sarà più mezzo di riscuotere la tassa di famiglia dagli impiegati scapoli.

Non si potranno sequestrare i mobili di casa poichè questi vivono in casa d'altri, e nemmeno si potrà sequestrare ad essi lo stipendio.

E così in quasi tutte le città del Regno, nelle quali è attuata questa tassa, non potrà più es-

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1899

sere esatta, mentre rappresenta uno dei maggiori introiti, specialmente nelle grandi città.

Mi pare infine che sarebbe cosa immorale di facilitare il modo di non pagare i tributi ad una parte dei cittadini, mentre tutti gli altri li pagano. Sarebbe un privilegio di nuovo genere.

Io quindi mi associo alle considerazioni svolte dal senatore Ruspoli.

Presentazione di un progetto di legge.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha acoltà.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Di concerto col ministro dell'interno ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sui « Colombi viaggiatori ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del progetto di legge sulla inasequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 45 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, nella legge 17 giugno 1864, n. 1807, nell'articolo 13 del testo unico delle leggi approvato con Regio decreto 27 agosto 1887, n. 4919, nell'articolo 177 del testo unico delle leggi, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono estese agli impiegati e pensionati delle pubbliche amministrazioni contemplate dalla legge 26 luglio 1888, n. 5579, serie 3^a, ed agli assegni o compensi di qualsiasi specie corrisposti dallo Stato, e dalle altre pubbliche amministrazioni sopraindicate agli impiegati e pensionati in tale loro qualità.

RUSPOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RUSPOLI. A questo articolo si dovrebbe inserire un'aggiunta per dichiarare che tanto per gl'impiegati governativi, quanto per quelli, a cui questa legge si estende, l'inasequestrabilità non esiste quando trattasi di pagamento d'imposte.

È evidente che un'aggiunta di questa natura deve essere ben considerata. Pregherei quindi l'Ufficio centrale ed il Senato di sospendere la votazione di questo articolo, finchè non vi sia aggiunta questa mia proposta che deve tutelare l'eguaglianza di tutti i contribuenti davanti alla legge tributaria.

DEL ZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Vengo in appoggio alla proposta di rinvio del senatore Ruspoli per una considerazione d'equità che merita d'essere accolta.

Autorevoli Commissioni e numerose rappresentanze di varie classi d'impiegati si sono rivolte stamane all'intelligenza e all'animo dei senatori perchè sostenessero con le migliori ragioni la soppressione dell'art. 4.

N'è seguita una presentazione amichevole; e queste Commissioni e rappresentanze hanno esposto all'onorevole relatore, così meritevole di plauso per la elaborata e dotta relazione alla legge, e al signor ministro del tesoro, i loro reclami verbalmente.

Esse ravvisano, per corollario all'articolo 4, un eccessivo intervento del potere legislativo nel giudiziario; e sebbene le risposte dell'onorevole relatore e del ministro, siano state, a mio modo di vedere, sufficienti su tal punto ad escludere i loro apprezzamenti, tuttavia, siccome in via subordinata desideravano presentare alcune considerazioni all'articolo e domandavano che fossero prese in esame, così, poscia che l'onorevole Ruspoli propone il rinvio del primo articolo, io vorrei rivolgere preghiera all'onorevole relatore, ai ministri proponenti e alla bontà del Senato, che questi reclami, tardivamente inoltrati, ma che pur meritano di essere discussi, possano essere vagliati, e rimandata quindi la votazione di tutta la legge ad altro giorno.

Ho detto che i ministri hanno già udito verbalmente i loro reclami, domando loro se credono di accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruspoli ha una aggiunta da proporre?

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1899

RUSPOLI. Io propongo che si sospenda la votazione dell'articolo 1° per concretare una aggiunta all'articolo stesso.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare più conveniente che l'Ufficio centrale e il Governo abbiano sull'argomento del quale si è occupato l'onorevole senatore Ruspoli una proposta concreta. Sarà bene quindi che il senatore Ruspoli presenti un emendamento o un'aggiunta, onde il Governo e l'Ufficio centrale possano esprimere il loro avviso.

Quanto a quello di cui ha parlato il senatore Del Zio, essendo argomento connesso all'articolo 4 del disegno di legge, potremo occuparcene quando verrà in discussione tale articolo.

PRESIDENTE. Prego il senatore Ruspoli di concretare la formola della sua proposta, affinché io possa porla ai voti.

RUSPOLI. La mia proposta di aggiunta sarebbe la seguente: «L'insequestrabilità degli stipendi non si applica all'esattore delle imposte per mancanza di pagamento di tasse governative, provinciali e comunali».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Ruspoli propone che all'art. 1 sia fatta la seguente aggiunta che rileggo: «L'insequestrabilità degli stipendi, non si applica all'esattore delle imposte per mancanza di pagamento di tasse governative, provinciali e comunali».

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Se i ministri proponenti intendono conferire con l'Ufficio centrale, questo in conformità dei fini pei quali si discutono le leggi, è pronto a discutere e a conferire, ma se non sentono questo bisogno, come par che non lo sentano, per il loro diniego, l'Ufficio centrale fin d'ora può esprimere il suo parere. Ed il parere è negativo, assolutamente negativo. Negativo in primo luogo pei precedenti, giacchè, ripeto, fino dal '62, in Senato con molta vivacità ed ampiezza fu discusso il quesito e venne fuori la legge attuale. Negativo, non solo per la diuturna osservanza, ma

perchè per quanto suoni ostica all'orecchio dell'onorevole Ruspoli la parola, è un privilegio che si vuole stabilire. Non vi è via di mezzo; delle due l'una, o lo stipendio per alti fini di pubblico interesse si vuol mantenere insequestrabile, e tranne quel rapporto e quella responsabilità speciale, che, come sin'oggi è stato riconosciuto, deve vincolare l'impiegato verso l'Amministrazione, il resto dee rimanere intangibile in tutto e per tutti; o si vuol salvare l'interesse della pubblica Amministrazione per ogni maniera di crediti verso il cittadino, che per essere impiegato, non può rispondere, secondo i casi, che col suo stipendio, e si restituisca alla libertà verso tutti ed in tutto, senza distinzione di crediti e di creditori.

La distinzione fatta sin qui è logica e giusta, tra impiegato e cittadino, secondo le relazioni diverse. Se non si vuole, che essa continui, se vuolsi aprire una breccia, non si fermi il provvedimento a metà, e si schiuda il varco per tutti.

Il fisco, ecco il titolo degno di riguardo che si pone avanti. E chi non rispetta il fisco, che non è più quello di una volta, ma è la collettività dei comuni interessi, è la massa stessa di noi contribuenti, che coi sudati lavori e coi tributi serbiamo intatto il prestigio nazionale ed aspiriamo ad un avvenire sempre migliore?

Ma al di sopra di tutto vi è la ragione e il diritto, e questi ci additano che non meno giusto e non meno degno di protezione del diritto del fisco in certi casi, è quello del locatore, è la mercede dell'operaio, è il prezzo del vitto. Anche senza esser pratici, di ciò facilmente rinviensi la prova da chichessia sfogliando il Codice civile.

Ora per qual motivo ciò che all'uno si vuol permettere, all'altro si nega? Sol perchè il cittadino, per l'accidentale qualità d'impiegato, ha speciali rapporti coll'Amministrazione?

Furon detti felici i tempi, nei quali il fisco litigò alla stregua ed alla pari del privato. Non si torni indietro con leggi di eccezionale favore.

Delle due l'una, giova ripeterlo, poichè il dilemma s'impone; o l'insequestrabilità ha ragione di essere e sia, e deve essere allora *erga omnes*, di fronte al fisco, come di fronte al locatore, o a coloro che somministrarono il vitto o il vestito, od ai sovventori, i quali

giorno per giorno forse risparmiarono, seguendo la fede, alla famiglia dell'impiegato le più rigorose strettezze; o la insequestrabilità sembra grave cosa e si condanni a sparire, non a beneficio di uno o più enti, ma a beneficio di tutti.

La mia coscienza di legislatore e di modesto giurista mi impedisce pertanto di accettare, a nome dell'Ufficio centrale, l'emendamento dell'onorevole Ruspoli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Io mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ed alle sue conclusioni.

Con questa legge noi miriamo a costituire un *ius singulare* per gl'impiegati, anzi non a costituirlo, ma a completarlo. Ora la proposta dell'on. Ruspoli viene a cancellare il concetto fondamentale della legge, e toglie ogni efficacia alle leggi del 1864 e del 1888 che sono in vigore per gl'impiegati dello Stato.

Quest'ultima considerazione è di così evidente importanza, che non dubito sarà da tutti riconosciuta.

Per queste considerazioni quindi, anche a nome del mio collega del tesoro, dichiaro che il Governo si associa alle conclusioni dell'Ufficio centrale sulla proposta dell'on. Ruspoli.

RUSPOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSPOLI. Veramente io non comprendo come abbia potuto con la mia modesta e giusta proposta offendere tanti principî (*Ilarità*), turbare tutti i concetti del diritto e, peggio ancora, proporre un privilegio mostruoso. E parlo per la terza volta appunto perchè mi spiace essere accusato come banditore di privilegi.

Ora, a quale conclusione è giunto il discorso dell'onorevole ministro e quello dell'onorevole relatore?

— Che tutti i contribuenti sono obbligati a pagare, eccetto gli impiegati...

BACCELLI (*interrompendo*). No, no.

RUSPOLI. È proprio così.

Ora i discorsi fatti dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, non sono discorsi di eguaglianza, e quando io dico che il lavoro

dell'operaio è sacrosanto quanto il lavoro dell'impiegato, che il frutto del libero professionista è proprietà sacrosanta quanto quella del lavoro dell'impiegato, vuol dire che tutti indistintamente i cittadini, con i mezzi che sono a loro disposizione, debbono soddisfare ai diritti dello Stato ai diritti delle pubbliche amministrazioni. Eppure si dice che, così parlando, faccio un discorso di privilegio. Sarà proprio mancanza di scienza in me; ma il senso comune, anche senza grandi studi, lo possediamo o almeno dovremmo possederlo tutti; ora il mio senso comune mi dice che il privilegio lo create voi e l'eguaglianza sta nella mia proposta.

Io mantengo la mia aggiunta all'articolo 1° qualunque sia la sorte che l'attende. Rispetto e non posso che rispettare, come tutti, le opinioni dell'egregio relatore, ma non è dal banco dei ministri che dovrebbe venire una opposizione alla mia proposta.

Io chiedo al Governo: La ricchezza mobile non la ritenete forse sopra la paga degli impiegati? E questo non è precisamente quello che deplorava e che condannava l'onorevole relatore?

Non si può dare, secondo il relatore, il privilegio di fare ritenute sugli assegni degli impiegati prima di pagare questi assegni. Eppure questo voi lo fate! Ora perchè la tassa di ricchezza mobile è governativa, la ritenuta anticipata si può fare, quando questa tassa si chiama invece tassa di famiglia, tassa di valore locativo, o tassa di vetture o domestici, allora la ritenuta non può più farsi.

Eppure io non ho mai domandato che si ritenga nulla sullo stipendio degli impiegati. Io ho detto soltanto che quando l'esattore trova un debitore moroso, trova un contribuente che non soddisfa ai suoi obblighi, abbia diritto di sequestrargli ciò che è da lui dovuto sopra le somme disponibili delle sue proprietà, qualunque sia la fonte da cui esse provengono. Ecco quel che dicevo. Del resto volete voi consacrare questo principio, che gl'impiegati possano eludere, se vogliono, la legge? Fatelo; ma se non volete proclamarlo, accettate la mia aggiunta, nella quale spero di aver consenzienti i miei colleghi del Senato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole senatore Ruspoli si è meravigliato che il Governo si fosse trovato d'accordo nei concetti espressi dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Invero non comprendo la sua meraviglia.

Il Governo, accogliendo sull'argomento che discutiamo il disegno di legge, presentato già alla Camera dall'Amministrazione precedente, e presentandolo al Senato, si propose di raggiungere gli scopi che furono dallo stesso senatore Ruspoli chiaramente accennati. A questo fine sono coordinate le varie disposizioni della legge. L'aggiunta proposta dall'onorevole Ruspoli ci allontana dal fine principale della legge, ne compromette l'attuazione, offende le disposizioni che sulla materia sono in vigore per le leggi del 1864 e del 1883, alle quali ho già accennato. La pretesa contraddizione in cui ci troveremmo opponendoci alla sua aggiunta di fronte al sistema della ritenuta vigente per l'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi governativi, non ha ombra di fondamento.

Colla ricchezza mobile si colpisce lo stipendio per sè stesso con una ritenuta sull'ammontare di esso. Ma ciò non ha niente a vedere colle imposte comunali in genere; e a noi pare, anche trovandoci su questo banco, che non vi sia ragione di usare distinzioni tra il cittadino in genere e l'impiegato. L'impiegato non cessa di esser cittadino, e non vi è ragione di trattarlo in modo diverso, creando a suo danno un privilegio a vantaggio dell'Amministrazione.

Per noi unico deve essere il concetto che deve governare i rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini contribuenti; e distinguere tra questi ci pare un evidente errore. Ed è perciò che non crediamo di poter aderire alla proposta dell'onor. Ruspoli.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. Metto anzitutto a partito l'aggiunta proposta dal collega Ruspoli:

« L'insequestrabilità degli stipendi non s'applica all'esattore delle imposte per mancanza di pagamento di tasse governative, provinciali e comunali ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'aggiunta è approvata).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 1 con l'aggiunta testè approvata.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Gli impiegati e pensionati civili di qualsiasi pubblica amministrazione e gli ufficiali dell'esercito e dell'armata potranno tuttavia delegare la riscossione degli stipendi, pensioni, indennità, assegni e compensi, alle istituzioni cooperative di credito e di consumo fra essi legalmente costituite, e delle quali facciano parte, e cederne alle medesime una quota non maggiore del quinto.

PRESIDENTE. A questo art. 2 viene proposto un emendamento dal senatore Paternostro, secondo il quale dopo le parole « esercito e dell'armata potranno » si dovrebbe dire: « cedere una quota non maggiore del quinto dei loro stipendi, pensioni, indennità, assegni e compensi, e delegarne la riscossione alle istituzioni cooperative di credito e di consumo ». Il resto rimarrebbe identico.

Ha facoltà di parlare il senatore Paternostro per svolgere il suo emendamento.

PATERNOSTRO. L'emendamento che ho avuto l'onore di proporre a quest'articolo secondo del progetto di legge, non ha bisogno di un lungo discorso per essere illustrato: ne darò ragione con brevissime parole.

A tutti è nota la differenza che corre tra delegazione e cessione.

Io credo che sia piuttosto una questione di forma in questo caso, perchè, dal come è scritto l'articolo dell'Ufficio centrale, parrebbe a me che questa facoltà di delegare la riscossione degli stipendi fosse concessa all'impiegato senza alcuna restrizione, mentre poi la cessione dello stipendio, di cui la delegazione non dovrebbe essere che la forma pratica perchè il creditore potesse venire a capo del pagamento del suo credito, è limitata al quinto.

Ora a me sembra che modificando la forma e dicendo che l'impiegato ha facoltà di cedere non oltre il quinto del suo stipendio e di delegare la riscossione di questa quota ceduta alle istituzioni cooperative, ecc., ecc., si rimedierebbe ad un doppio inconveniente: a quello cioè che la delegazione potesse coprire e ma-

schierare la cessione, mentre giuridicamente è una cosa affatto diversa, perchè la delegazione può essere revocata, tanto vero che nel successivo articolo terzo è prescritta la inibizione di revocare questa delegazione fino a che non sia stato estinto il debito.

Se l'Ufficio centrale ed il Ministero entrano nel mio concetto, non ci dovrebbe essere difficoltà ad accettare l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre, poichè questo serve piuttosto a rendere chiara la dizione della legge e ad evitare l'inconveniente, che impiegati di mala fede, se ve ne fossero, si servano della forma della delegazione a favore dei loro creditori in frode della legge.

Questo è un inconveniente a cui l'articolo 3 cerca di riparare, ma, se è vero che la delegazione è una conseguenza della cessione, perchè non dirlo? Quando si dica, come io ho proposto, cedere e delegare la riscossione di queste quote cedute, mi pare che la forma sarebbe così chiara da non dar luogo a nessun inconveniente.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Se ho colto bene il concetto del proponente, la questione sarebbe più di forma, che di sostanza. Ma vi è, parmi, una specie di pericolo, in un certo senso, nello accettare la nuova formola, poichè, distinguendo nell'art. 2 cessione da delegazione e consentendo la delegazione nei limiti della cessione per un quinto, vi potranno essere due delegazioni. Il che non mi pare che sia secondo il fine di questa legge, nè consentito dalle leggi di contabilità dello Stato.

Temo, che questo possa essere praticamente l'inconveniente della nuova formola, mentre mantenendo la dizione dell'art. 2, quale è chiarita dall'art. 3, non vi è alcun dubbio, che vi sia una delegazione per l'intero stipendio, che può comprendere limitativamente per un quinto la cessione, e che per ciò stesso diverrebbe irrevocabile, perchè irrevocabili sono le cessioni legalmente costituite. Stando così le cose, prima di enunciare in modo definitivo il pensiero dell'Ufficio centrale, pregherei il proponente di chiarire il suo concetto, se cioè dal suo emendamento derivi l'effetto, che la delegazione debba sempre essere unica o possa invece se-

condo il suo avviso essere duplice, l'una limitata al quinto ceduto ed a pro delle cooperative e l'altra per il rimanente dello stipendio non ceduto.

Se s'intendesse così, ad evitare che la nuova disposizione impinga nella legge di contabilità, sarebbe migliore espediente lasciare gli articoli quali furono proposti ed accettati poi dall'Ufficio centrale.

Aspetto pertanto un chiarimento.

PATERNOSTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Il chiarimento è presto dato.

Il pericolo di duplicazione sta appunto nell'articolo dell'Ufficio centrale, a mio modo di intendere, perchè, se la cessione implica la delegazione, allora a che serve scrivere nella legge la facoltà di delegare?

E se questa delegazione non ha bisogno neppure di essere consentita per legge, perocchè a qualunque impiegato è consentita la facoltà di delegare ad altri, con mandato, la riscossione del suo stipendio, si ha una duplicazione perfettamente inutile, anzi pericolosa.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Forse non fui molto felice nell'esprimere il concetto dell'Ufficio centrale.

La parola « delegare », parlo a chi è maestro di color che fanno in materia di contabilità, è un nome giuridico adottato dalla legge della contabilità dello Stato, perchè lo stipendio o si esige direttamente o se ne delega la riscossione. Il delegare produce effetti ordinari e revocabili; ma coordinando l'articolo 2° ed il 3°, il « delegare » nel caso concreto con la dichiarazione che se vi è una cessione, questa è irrevocabile, significa, a mio modo di vedere, che s'intende, che possa esservi giusta la legge di contabilità un delegato solo, cioè la Società cooperativa, che essendo cessionaria sino al quinto, e delegata per gli altri quattro quinti, conserva la delegazione per la riscossione dello stipendio intero sino a che la cessione non abbia il suo termine. Se altrimenti fosse, si dovrebbero ritenere valide due delegazioni limitate e distinte che nel nostro sistema amministrativo in questa materia non sono ammissibili.

È bene pertanto, che l'onorevole Paternostro

esprima anche più chiaramente il suo pensiero, e che rifletta se non torni conto di lasciare gli articoli secondo la dizione attuale posto che la delegazione non possa esser doppia.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Non riesco ad intendere in che cosa consistano le due delegazioni.

Qui si tratta della facoltà per gli impiegati di cedere il loro stipendio nella misura di un quinto al massimo, quindi come conseguenza, e quanto al modo pratico di riscuotere per parte del cessionario, si dà facoltà di delegare questo quinto. Ma tale facoltà è già per se stessa nella legge citata dal relatore, e non occorre sancirla in questa.

Vi è la facoltà di delegare per comodo; se io impiegato dello Stato non trovo comodo di riscuotere personalmente lo stipendio, delego questa facoltà ad un altro, e questo non occorre dirlo nella legge.

In questa legge si tratta di limitare la facoltà dell'impiegato di cedere una parte dello stipendio.

Mi pare che il concetto del mio emendamento sia così chiaro che non occorre lungo discorso per spiegarlo. A che serve di stabilire questa facoltà di delegare quando questa già ci è?

Se non mi sono spiegato abbastanza chiaramente me ne dispiace, ma non volevo dir altro che questo.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Credo che non vi sia sostanziale differenza negli intendimenti dell'Ufficio centrale, del Ministero e dell'onorevole senatore Paternostro. Siamo d'accordo quanto a limitare la cessione degli stipendi al quinto, e che la cessione non si possa fare che agli Istituti indicati nell'articolo di legge. Questi sono i concetti fondamentali; ma ve n'è anche un altro che bisogna mantenere; cioè che vi debba essere un solo incarico di esigere lo stipendio altrimenti bisognerebbe fare un altro articolo con cui si modifichi la legge di contabilità la quale vuole un solo delegato. Si andrebbe così incontro a difficoltà e duplicazioni amministrative non piccole. Confesso che la semplice lettura fatta passando dall'uno all'altro

degli emendamenti dell'onorevole Paternostro, non mi lascia pienamente tranquillo nella interpretazione che se ne potrà dare.

Per esempio una cosa senza dubbio è evidente, cioè che una volta accettato l'emendamento Paternostro e cominciare l'articolo come dice lui, si dovrebbe poi sopprimere l'ultima parte dove dice: « e cederne alla medesima una quota non maggiore del quinto », perchè questa naturalmente si riporta in principio, ma riportandolo in cima a prima vista, come giustamente ha detto l'onorevole Pagano, lascia il dubbio che la cessione si possa fare non soltanto agli Istituti indicati nell'articolo ma anche ad altri.

Pregherei pertanto l'onorevole Paternostro ed il Senato di sospendere la deliberazione su quest'articolo e lasciare che l'Ufficio centrale, esaminando tranquillamente l'emendamento proposto dall'onorevole Paternostro, ci presenti poi quella formula definitiva che troverà meglio conveniente.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Non dissente l'Ufficio centrale dal rinvio. Il pensare e rifletterè sono sempre più utili, anzichè affrettare le deliberazioni.

PRESIDENTE. Allora, non sorgendo obiezioni, sospenderemo l'approvazione dell'art. 2 per dar tempo all'Ufficio centrale di presentare le sue proposte sull'emendamento presentato dall'onorevole Paternostro.

Passiamo ora all'art. 3.

Art. 3.

Le delegazioni a riscuotere rilasciate in dipendenza delle cessioni, di cui all'articolo precedente, non possono essere revocate fino a che le cessioni medesime non sieno estinte.

(Approvato).

Art. 4.

Sino alla estinzione dei vincoli per cessioni o sequestri prima della presente legge legalmente costituiti, non saranno permesse in ragione dell'ammontare dei detti vincoli, le cessioni consentite sino al limite del quinto dai

precedenti articoli, tranne il caso, che le sovvenzioni chieste alle cooperative siano destinate ad estinguere in tutto o in parte le anteriori obbligazioni, e che di tale estinzione si faccia legalmente constare all'atto della cessione.

DEL ZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Io ho rivelato al Senato che per ristrettezza di tempo alcune rappresentanze non avevano potuto più sollecitamente formulare i loro reclami in iscritto e li avevano esposti verbalmente al signor ministro del tesoro ed al relatore, chiedendo per verità e per favore che fosse emesso un giudizio sulla proposta soppressiva, o almeno accettato l'emendamento parziale all'articolo stesso.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Del Zio, non potrebbe formulare una proposta concreta?

DEL ZIO. Le modificazioni in quistione in ristretto e in succinto, sono state inviate all'onorevole ministro che può, se vuole, dare una risposta.

Non si è avuto tempo di dare ad esse più diffusa forma in iscritto.

PRESIDENTE. Io non posso mettere ai voti quello che non ha forma concreta.

L'Ufficio centrale dovrà necessariamente radunarsi per esaminare la proposta e sentire che cosa ne pensa l'onor. Del Zio.

PAGANO GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può dire cosa diversa da ciò che saviamamente ha detto l'on. nostro presidente, cioè che ha bisogno di formole concrete per poter manifestare intieramente il suo pensiero.

Su per giù si è compreso di che si tratta.

Si vorrebbe l'abolizione dell'articolo quarto, lasciando che le cose si svolgano *pro ut de iure* e come fu praticato a proposito della legge di giugno 1864; subordinatamente si vuol proporre qualche emendamento.

In sostanza se l'onorevole Del Zio crede di presentare una proposta concreta l'Ufficio centrale si riserva di esaminarla, dovendo esaminare anche l'altra proposta del senatore Paternostro.

DEL ZIO. Accetto il rinvio.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Poichè si sospende la discussione così sull'emendamento Paternostro come su quest'ultimo articolo per concertare una forma migliore, io propongo che si prenda anche in esame l'emendamento Ruspoli, perchè, se io lo ho votato e l'accetto in principio, non potrei accettare la formola così come è concepita, come quella che lascia dei dubbi. Infatti nell'emendamento od aggiunta si parla dell'esattore, ma è cosa ben nota al Senato che le imposte e tasse propriamente comunali non sono sempre riscosse dall'esattore.

In molti comuni c'è un tesoriere, c'è un impiegato cui è commessa l'esazione di queste imposte. Il concetto che ho votato e che ha inteso certamente votare il Senato è questo; che le disposizioni della presente legge non si applicano ai debiti nascenti delle imposte comunali. Ciò posto, ripeto, poichè l'Ufficio centrale ed il ministro hanno consentito di riprendere in esame sia l'emendamento dell'onorevole Paternostro, sia l'articolo 4 per apportarvi le modificazioni opportune, pregherei il Senato di consentire che anche la formula proposta dal senatore Ruspoli possa essere presa in nuovo esame e meglio coordinata alla nostra legislazione amministrativa.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Saredo potrà trovare suo luogo in sede di coordinamento; s'intende, che il concetto sostanziale rimane integro. Si tratta di vedere se possa essere migliorata la dizione.

SAREDO. Precisamente: questo è il mio concetto.

RUSPOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RUSPOLI. Ho domandato la parola semplicemente per dichiarare che io son ben contento che l'emendamento sia riveduto e per ringraziare anche il senatore Saredo di questa sua proposta.

PRESIDENTE. Allora sospenderemo la votazione anche dell'art. 4.

Art. 5.

Le disposizioni precedenti avranno effetto anche pei maestri elementari, rimanendo così abrogate, in quanto contrarie alla presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 2,

legge 1º marzo 1885, n. 2986; 4, testo unico 19 aprile 1885, n. 3099, e 19 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858.

(Approvato).

Art. 6.

Con speciale regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno date le norme per la esecuzione della presente legge e per la vigilanza da esercitarsi sulla regolarità delle operazioni con la medesima autorizzate.

(Approvato).

Ora chiedo all' Ufficio centrale se intenda esaminare subito le proposte che sono state ad esso rinviate e riferirne seduta stante al Senato, oppure se crede più conveniente radunarsi in altro momento.

PAGANO GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Trattandosi di doverci riunire coi signori ministri, credo opportuno di rinviare la riunione dell' Ufficio centrale al giorno in cui si dovrà riferire su questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Il relatore radunerà l' Ufficio centrale quando lo crederà conveniente; a questa riunione potranno intervenire non solo i ministri, ma anche i senatori Del Zio, Pater-nostro e Saredo, i quali potranno sviluppare e

spiegare largamente le loro proposte, sulle quali l' Ufficio centrale prenderà poi le sue deliberazioni.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14, riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Sorveglianza sull'esercizio delle farmacie;

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

Alle ore 15, seduta pubblica:

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni ».

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e di Cittaducale;

Istituzione di Commissioni amministrative di vigilanza sugli impegni di spese dello Stato;

Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto della Lugaria e dalla frana del comune di Campomaggiore.

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 20 febbraio 1899 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.